Num. 141 **GAZZETTA UFFICIALE** 1861

DEL REGNO D'ITALIA

Torino alla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. *Inserzioni* 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	L.	40	21	11
» Provincie del Regno	»	48	25	13
» Estero (franco ai confini)	»	50	26	14

TORINO, Martedì 11 Giugno

PREZZO D'ASSOCIAZIONE		Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci, e Francia	L.	80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento (franco)	»	58	30	16
Inghilterra, Svizzera, Belgio, Stato Romano	»	120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. o. 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
10 Giugno	738,82	738,84	738,92	+ 23,5	+ 25,9	+ 28,4	+ 19,5	+ 22,0	+ 22,5	+ 13,2	N.E.	E.S.E.	N.E.	Nuv. a gruppi	Nuv. squarc.	Nuv. sparse

PARTE UFFICIALE

TORINO, 10 GIUGNO 1861

Il N. 41 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intiera esecuzione sarà data al Trattato di amicizia, di navigazione e di commercio conchiuso colla Repubblica del Salvador a Torino addì ventisette ottobre mille ottocento sessanta, le di cui ratificazioni furono cambiate addì 9 maggio 1861.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 26 maggio 1861.

VITTORIO EMANUELE.

C. CAVOUR.

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute:

Un trattato d'amicizia, di commercio e di navigazione essendo stato conchiuso tra i Nostri Stati e quelli della Repubblica del Salvador, e sottoscritto dai rispettivi plenipotenziarii in Torino addì 27 del mese di ottobre dell'anno 1860;

Trattato del tenore seguente:

In nome della Santissima Trinità

Esistendo da molti anni numerose relazioni commerciali fra il Regno di Sardegna e la Repubblica del Salvador, s'è giudicato conveniente, tanto per favorire l'incremento del loro reciproco commercio, come per mantenere la buona e leale intelligenza, che i rapporti attualmente esistenti fra l'uno e l'altro Governo fossero confermati e stabiliti regolarmente per mezzo di un trattato d'amicizia, commercio e navigazione;

A tale intento hanno nominato a loro rispettivi plenipotenziarii:

Sua Maestà il Re di Sardegna, il signor cav. Domenico Carutti di Cantogno, commendatore dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, cavaliere dell'Ordine del merito civile di Savoia, Gran cordone dell'Ordine d'Isabella la Cattolica di Spagna, Grande ufficiale dell'Ordine di Leopoldo del Belgio, socio residente della Reale Accademia delle Scienze, membro e segretario del Consiglio del Contenzioso diplomatico, deputato al Parlamento nazionale, e segretario generale del Ministero degli affari esteri;

Sua Eccellenza il generale Barrios presidente della Repubblica del Salvador, il signor cav. Giuseppe Ansaldi, uffiziale dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro, già deputato al Parlamento nazionale sardo;

I quali dopo essersi comunicati i loro pieni-poteri, ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto nei seguenti articoli.

Art. 1. Vi sarà pace ed amicizia perpetua fra S. M. il Re di Sardegna ed i suoi eredi e successori da una parte, e la Repubblica del Salvador dall'altra, non che fra i sudditi e cittadini d'ambi gli Stati senza eccezione di persone o di luoghi.

Art. 2. Vi sarà reciprocamente completa ed intiera libertà di commercio fra tutti i territorii e Stati appartenenti a S. M. il Re di Sardegna e tutti i territorii della Repubblica del Salvador.

I sudditi e cittadini delle due Alte Parti contraenti potranno con tutta libertà e sicurezza approdare coi loro bastimenti e carichi a tutti quei punti, porti e fiumi di Sardegna e del Salvador, dove l'approdo è attualmente permesso, o sarà permesso in avvenire ai bastimenti e carichi di qualsiasi altra Nazione o Stato.

I sudditi Sardi nel Salvador, i cittadini del Salvador negli Stati di S. M. il Re di Sardegna, godranno per questo rispetto della stessa libertà e sicurezza che i nazionali.

Per il commercio di scalo e cabotaggio, saranno trattati come i sudditi e cittadini della nazione più favorita.

Art. 3. I sudditi e cittadini di ciascuna delle due Alte Parti contraenti potranno reciprocamente entrare con piena libertà in qualunque parte dei territorii rispettivi, risiedervi, viaggiare, commerciare all'ingrosso ed al minuto, prendere in affitto e possedere magazzini e botteghe di cui abbisognino, effettuare trasporti di merci o di danaro, ricevere consegne tanto dall'interno come dall'estero, senza che si possano in verun caso assoggettare a contribuzioni sia generali che locali, nè ad imposte od obblighi di qualsiasi specie, se non a quelle che siano stabilite o possano stabilirsi sopra i nazionali.

Saranno intieramente liberi di fare da per se stessi i loro affari, di presentare alle dogane le loro proprie dichiarazioni, o di farsi aiutare da chi più loro convenga, col nome di mandatari, fattori, agenti, consegnatarii, interpreti o qualunque altro, sia per la compra, che per la vendita dei loro effetti, beni o merci, come per caricare, scaricare e spedire i loro bastimenti.

Avranno il diritto di disimpegnare le funzioni di cui siano incaricati dai loro compatrioti, da forestieri o da nazionali, in qualità di mandatari, fattori, agenti, consegnatari od interpreti, nè in verun caso saranno sottomessi ad altre contribuzioni od imposte che a quelle alle quali siano soggetti i nazionali, o i cittadini o sudditi della nazione più favorita.

Godranno di egual libertà in tutte le loro compre e vendite per fissare il prezzo di effetti, merci ed oggetti qualunque essi sieno, sia che sieno stati importati, sia che vengano destinati all'importazione.

Ben inteso però che in tutto ciò si dovranno conformare alle leggi e regolamenti del paese.

Art. 4. I sudditi e cittadini dell'una e dell'altra parte contraente godranno nei due Stati della più completa e costante protezione nelle loro persone e proprietà.

Avranno libero accesso nei tribunali di giustizia per far valere o difendere i loro diritti. A tale effetto potranno impiegare in qualunque circostanza gli avvocati, procuratori od agenti di ogni classe che essi stessi eleggessero.

Avranno facoltà di essere presenti alle udienze, dibattimenti e sentenze dei Tribunali nelle cause nelle quali fossero interessati, come pure di assistere alle informazioni, esami e deposizioni di testimoni, che possano aver luogo in occasione dei giudizi medesimi, semprechè le leggi dei rispettivi paesi permettano la pubblicità di tali atti. Godranno infine a questo riguardo degli stessi diritti e privilegi che i nazionali, e saranno soggetti alle stesse condizioni che a questi ultimi sieno imposte.

Art. 5. I sudditi Sardi nel Salvador, ed i Salvadoreni negli Stati di S. M. il re di Sardegna saranno esenti da ogni servizio personale tanto negli eserciti di terra o di mare, come nelle guardie o milizie nazionali e da tutte le contribuzioni straordinarie di guerra, imprestiti forzosi, requisizioni o servizi militari di qualunque specie. In ogni altro caso non potranno essere sottoposti per causa dei loro beni mobili od immobili ad altri carichi, esazioni od imposte che a quelli che si percepiscano dai nazionali, o sudditi o cittadini della nazione più favorita.

Neppure potranno essere ditenuti od espulsi, e neanco essere mandati da un punto all'altro del paese per misure di polizia o di governo, senza indizi o motivi gravi e di tal natura che turbino la pubblica quiete; nè si procederà a siffatta misura primachè i motivi ed i documenti e prove all'appoggio siano stati comunicati agli agenti diplomatici o consolari della loro rispettiva nazione. Oltre a ciò si dovrà concedere agli incolpati il tempo moralmente necessario per presentare o fare presentare al Governo del paese i loro mezzi di difesa.

S'intende che le disposizioni di quest'articolo non sono applicabili alle condanne a deportazione od espulsione dal territorio che possano essere pronunziate dai tribunali dei rispettivi paesi, in base alle leggi e forme stabilite, contro i sudditi, o cittadini dell'uno dei due. Tali condanne avranno esecuzione secondo le forme stabilite dalle rispettive legislazioni.

Art. 6. I sudditi o cittadini d'ambi gli Stati non potranno essere sottoposti rispettivamente ad alcun sequestro, nè i loro bastimenti, carichi, merci od effetti venir trattenuti per una spedizione militare qualsiasi o per qualunque servizio pubblico, senza che siasi fissata preventivamente dalle parti interessate, o da periti nominati da esse, una indennità sufficiente in tutti i casi, secondo l'uso, e per tutti i pregiudizi, perdite, ritardi e danni che occasioni il servizio a cui sieno sottoposti, o che ne potessero da esso risultare.

Art. 7. I sudditi Sardi cattolici godranno nella Repubblica del Salvador, relativamente alla religione ed al culto, di tutte le guarentigie, libertà e protezione di cui godano i nazionali; ed i Salvadoreni godranno ugualmente negli Stati di S. M. il Re di Sardegna delle stesse guarentigie, libertà e protezione che i nazionali.

I sudditi Sardi che professino altro culto, ed abitino la Repubblica del Salvador, non saranno inquietati, nè molestati in modo alcuno, per causa di religione; ben inteso che dovranno rispettare la religione ed il culto del paese e le leggi che gli siano relative.

Art. 8. I sudditi e cittadini di ciascuna delle Parti contraenti avranno diritto di possedere nei territorii rispettivi dell'altra ogni qualità di beni mobili ed immobili; quello di usufruirne in piena libertà, come pure di disporre dei medesimi come loro convenga, per vendita, donazione, permuta, testamento od in qualunque altra guisa. Ugualmente i sudditi o cittadini di uno dei due Stati, che siano eredi di beni situati nell'altro Stato, potranno succedere senza impedimento in quella parte di detti beni che loro sia devoluta *ab intestato*, o per testamento, colla facoltà di disporre dei medesimi a loro arbitrio; salvo che pagheranno gli stessi diritti di rendita, successione o qualsiasi altro che in simil caso pagherebbero i nazionali.

Art. 9. Se (ciò che Dio non permetta) venisse a rompersi la pace fra le due Alte Parti contraenti, si concederà dall'una e dall'altra Parte un termine di mesi sei, per lo meno, ai commercianti che si trovino sulle coste, e quel di un anno a quelli che si trovino stabiliti nell'interno del paese, per regolare i loro affari e disporre delle loro proprietà. Oltre a ciò sarà loro dato un salvo-condotto per imbarcarsi nel porto che essi stessi indichino, a loro volontà, purchè non sia occupato dal nemico o da lui assediato, e che la propria sicurezza, o quella dello Stato non si opponga a che vadano a quel porto; nel qual caso si dirigeranno dove e come meglio si possa.

Tutti gli altri sudditi e cittadini che abbiano uno stabilimento fisso e permanente negli Stati rispettivi, per l'esercizio di qualsiasi professione od industria, potranno conservare i loro stabilimenti, e continuare nell'esercizio delle loro professioni ed industrie senza essere inquietati in modo alcuno, e si lascierà loro il possesso pieno od intiero della loro libertà e dei beni, sempre che non contravvengano alle leggi del paese.

Art. 10. Le proprietà o beni di qualunque specie dei sudditi o cittadini rispettivi non saranno, in alcun caso di guerra o collisione fra le due nazioni, soggette a sequestro od impedimento, nè ad altri carichi od imposte che a quelli che si esigano dai nazionali. Nè si potranno sequestrare o confiscare a pregiudizio dei sudditi o cittadini rispettivi le somme che loro sieno dovute dai privati, i fondi pubblici e le azioni di banca o di società che loro appartengano.

Art. 11. I commercianti Sardi nel Salvador, e i commercianti Salvadoreni negli Stati di S. M. il Re di Sardegna, godranno per il loro commercio di tutti i diritti, libertà e franchigie che siano concessi o si concedano in avvenire ai sudditi o cittadini della nazione più favorita.

In conseguenza i diritti d'importazione imposti negli Stati di S. M. il Re di Sardegna sopra i prodotti del suolo o dell'industria del Salvador, e nel Salvador sopra i prodotti del suolo o dell'industria degli Stati di S. M. il Re di Sardegna, non potranno essere diversi o più elevati di quelli a cui siano soggetti gli stessi prodotti della nazione più favorita. Lo stesso principio si osserverà per l'esportazione.

Nè avrà luogo, nel reciproco commercio dei due paesi, veruna proibizione o restrizione nella importazione od esportazione di qualunque articolo, se la medesima non si estende ugualmente a tutte le altre nazioni; le formalità che possano esigersi per giustificare l'origine e provenienza delle merci rispettivamente importate nell'uno dei due Stati saranno parimente quelle comuni a tutte le altre nazioni.

Art. 12. I bastimenti Sardi che approdino nei porti del Salvador, o ne escano, ed i bastimenti del Salvador al loro arrivo o partenza dagli Stati di S. M. il Re di Sardegna, non saranno soggetti a diritti di tonnellaggio, faro, porto, pilotaggio, quarantena od altri che affettino il corpo del bastimento, diversi o più elevati di quelli a cui siano rispettivamente soggetti i bastimenti nazionali.

I diritti di tonnellaggio e gli altri che si percepiscono in ragione della capacità del bastimento, saranno pagati nel Salvador dai bastimenti Sardi secondo il registro Sardo del bastimento, e reciprocamente.

Art. 13. I bastimenti Sardi nel Salvador, ed i bastimenti del Salvador negli Stati di S. M. il Re di Sardegna potranno scaricare una parte del loro carico nel porto dove prima approdino, e passare in seguito col rimanente agli altri porti dello stesso Stato, sia per ultimare lo scarico, sia per completare il carico di ritorno, non pagando in ciascun porto diritti altri o più elevati di quelli che pagherebbero i bastimenti nazionali in circostanze analoghe.

Art. 14. I bastimenti appartenenti a sudditi o cittadini d'una delle due Parti contraenti che naufraghino o siano gettati sulle coste dell'altra, o che per conseguenza di entrata forzosa o di avaria provata giungano ai porti, o tocchino le coste dell'altra, non saranno soggetti ad alcun diritto di navigazione, qualunque sia il nome sotto il quale siano stabiliti, salvo i diritti di pilotaggio, faro ed altri della stessa natura, che rappresentino il salario dei servizi prestati dall'industria privata, sempre che tali bastimenti non effettuino carico o scarico di merci.

Tuttavia sarà permesso agli stessi di trasportare su altri bastimenti o collocare a terra e riporre nei magazzini tutto o parte del loro carico, per evitare la perdita delle merci, senza che possano da loro esigersi altri diritti che quelli relativi al nolo dei bastimenti, fitto dei magazzini ed uso dei cantieri pubblici, che sieno necessarii per depositare le merci e riparare le avarie del bastimento. Loro sarà pure concessa ogni facilitazione e protezione a tale effetto, come anche per procurarsi viveri e porsi in istato di proseguire il viaggio senza impedimento alcuno.

Art. 15. Saranno considerati come Sardi nel Salvador, e come Salvadoreni negli Stati di S. M. il Re di Sardegna tutti i bastimenti che navighino sotto le bandiere rispettive muniti della patente o degli altri documenti stabiliti dalle legislazioni dei due Stati per giustificare la nazionalità dei bastimenti mercantili.

Art. 16. I bastimenti, merci ed effetti appartenenti ai sudditi e cittadini rispettivi, che sieno presi dai pirati nei limiti della giurisdizione d'una delle due Parti contraenti, o in alto mare, e che fossero condotti a porti, fiumi, rade o baie sotto il dominio dell'altra, o incontrati nei medesimi, saranno consegnati ai loro proprietarii, pagando, se vi è luogo, le spese di riacquisto che siano determinate dai tribunali competenti; quando il diritto di proprietà sia stato provato nanti i tribunali medesimi, per riclamo che dovrà farsi dentro il termine di un anno, dalle parti interessate o loro procuratori, o dagli agenti dei rispettivi Governi.

Art. 17. I bastimenti da guerra di una delle due Parti contraenti potranno entrare, dimorare e raddobbarsi nei porti dell'altra, ove l'accesso ne sia consentito alla nazione più favorita, e saranno colà soggetti alle stesse regole, e godranno degli stessi vantaggi che la nazione più favorita.

Art. 18. Se succedesse che una delle due Parti contraenti fosse in guerra con una terza Potenza, l'altra Parte non potrà in caso alcuno autorizzare i suoi nazionali a prendere od accettare commissione o patente di corso per agire ostilmente contro la prima, o per inquietare il commercio e le proprietà de' suoi sudditi o cittadini.

Art. 19. Le due Alte Parti contraenti adottano nelle loro mutue relazioni i principii seguenti:

1. Il corso è, e viene abolito;

2. La bandiera neutra cuopre la merce nemica, ad eccezione del contrabbando di guerra;

3. La merce neutra, ad eccezione del contrabbando di guerra, non può essere presa sotto bandiera nemica;

4. I blocchi, per essere obbligatorii, dovranno essere effettivi, vale a dire mantenuti da una forza sufficiente per impedire realmente l'accesso al territorio del nemico.

Oltre a ciò rimane convenuto che la libertà della bandiera garantisce pure quella delle persone, e che gl'individui appartenenti ad una Potenza nemica che fossero incontrati a bordo di un bastimento neutro, non potranno essere fatti prigionieri, a meno che siano militari ed in quel momento al servizio del nemico.

Le due Alte Parti contraenti non applicheranno questi principii ad altre Potenze, fuorchè a quelle che ugualmente li riconoscano.

Art. 20. Nel caso che l'una delle Parti contraenti fosse in guerra, e che i suoi bastimenti dovessero esercitare il diritto di visita in mare, rimane convenuto che se incontrano un bastimento appartenente all'altra Parte che resti neutrale, i primi si manterranno fuori del tiro di cannone, e che potranno mandare nelle loro lancie unicamente due persone incaricate di procedere alla visita delle carte relative alla sua nazionalità e carico. I comandanti saranno responsabili di qualunque vessazione od atto di violenza che commettano o lascino commettere in tale occasione.

Si conviene ugualmente che in niun caso la Parte neutrale potrà essere obbligata a passare a bordo del bastimento che visita, nè per far vedere le sue carte, nè per altra qualunque causa.

La visita non sarà permessa se non che a bordo dei bastimenti che navighino senza scorta. Basterà, quando vadano scortati, che il comandante dichiari verbalmente e sulla sua parola d'onore, che i bastimenti posti sotto la sua protezione, e protetti dalla sua forza, appartengono allo Stato la cui bandiera inalberano, e che dichiarino pure quando tali bastimenti abbiano per destinazione un porto nemico, che non portano contrabbando di guerra.

Art. 21. Nel caso che l'uno dei due paesi sia in guerra con qualunque altra Potenza, i sudditi o cittadini dell'altro paese potranno continuare il loro commercio e navigazione con questa stessa Potenza, eccettochè colle città o porti che siano realmente assediate o bloccati; senza che perciò questa libertà di commercio possa in nessun caso estendersi agli articoli che si reputano contrabbando di guerra, tali come le bocche ed armi da fuoco, armi bianche, proiettili, polvere, salnitro, oggetti di fornitura militare, ed ogni strumento qualsiasi destinato ad uso di guerra.

In nessun caso potrà esser preso, catturato e condannato un bastimento mercantile di proprietà di sudditi o cittadini di uno dei due paesi, che abbia avuto le sue spedizioni per un porto bloccato da forze dell'altro Stato, se previamente non gli sia stata fatta una notificazione o significazione dell'esistenza del blocco, da qualche bastimento che formi parte della squadra o divisione bloccante; ed affinchè non possa allegarsi una pretesa ignoranza di fatto, e che il bastimento che sia stato debitamente avvertito sia nel caso di dover essere catturato, se in seguito viene a presentarsi innanzi allo stesso porto, mentre pur dura il blocco, il comandante del bastimento da guerra che prima lo riconosca, dovrà apporre il suo *Visto* sulle carte di quel bastimento, indicando il giorno, il luogo o la latitudine in cui lo abbia visitato, e fatta la notificazione anzidetta colle formalità che la stessa esige.

Art. 22. Ciascuna delle due Alte Parti contraenti potrà stabilire consoli nei dominii e territorio dell'altra, onde proteggere il commercio; però questi agenti non entreranno in esercizio delle loro funzioni, nè godranno dei diritti, privilegi ed immunità inerenti alla loro carica, senza aver previamente ottenuto l'*exequatur* dal Governo locale; riservandosi questi il diritto di determinare le residenze nelle quali gli convenga ammetter consoli. Ben inteso che sotto tale rapporto i Governi non vi opporranno rispettivamente restrizione alcuna che non sia comune nel loro paese a tutte le nazioni.

Art. 23. I consoli generali, consoli, vice-consoli e delegati consolari, come pure gli applicati, i cancellieri e segretari addetti alla loro missione, godranno nei due paesi di tutti i privilegi, esenzioni ed immunità che possano essere concessi nella loro residenza agli agenti dello stesso rango della nazione più favorita; e specialmente della esenzione di alloggi militari, e di tutte le tasse dirette, così personali come mobiliari o suntuarie, eccettochè siano cittadini del paese in cui risiedono, o che abbiano proprietà o sieno possessori di beni stabili situati nello stesso, o che infine si occupino di commercio, nei quali casi saranno soggetti alle stesse tasse, carichi od imposte che gli altri privati.

Tali agenti godranno in tutti i casi della immunità personale, nè potranno essere ditenuti, nè posti in giudizio o carcerati, se non nei casi di atroce reato; e qualora sieno negozianti potranno essere ditenuti in carcere per i debiti unicamente contratti per causa commerciale, e non mai per causa civile.

I suddetti agenti potranno collocare sulla porta esterna della loro casa un quadro collo stemma della loro nazione, ed una iscrizione che dica: *Consolato di Sardegna*, o *Consolato del Salvador*; e potranno pure spiegare nei giorni di feste pubbliche o nazionali la bandiera del loro paese sulla casa consolare. Però questi segni esteriori non s'intenderanno mai costituire il diritto d'asilo.

I consoli generali, consoli, vice-consoli, e delegati consolari, come pure gli applicati consolari, cancellieri, o segretari addetti alla loro missione, non potranno essere citati a comparire nanti i tribunali del paese della loro residenza; e quando l'autorità giudiziaria abbia necessità di ricevere dai medesimi qualche informazione giuridica, dovrà domandarla loro per iscritto, o passare al loro domicilio per prenderla di viva voce.

In caso di morte, impedimento od assenza dei consoli generali, consoli, vice-consoli e delegati consolari, gli applicati consolari, cancellieri, o segretari, saranno ammessi di pien diritto a disimpegnare interinalmente gli affari del consolato.

Art. 24. Gli archivi, ed in generale tutte le carte della cancelleria dei consolati rispettivi, saranno inviolabili; e non potranno essere presi o visitati dall'autorità locale sotto qualsiasi pretesto, ed in nissun caso.

Art. 25. I consoli generali e consoli rispettivi avranno la facoltà di stabilire vice-consoli, delegati consolari od agenti nelle diverse città, porti o luoghi del loro distretto consolare, quando il bene del servizio che fu loro affidato lo esiga, salva però sempre l'approvazione e l'*exequatur* del Governo locale. Tali agenti potranno essere nominati fra i cittadini o sudditi dei due Stati, od anche fra i forastieri.

Art. 26. I consoli rispettivi potranno al decesso dei loro nazionali morti senza testamento, o senza avere nominato esecutori testamentarii:

1. Apporre i sigilli o d'uffizio, od a richiesta delle parti interessate, sopra i mobili e carte del defunto, prevenendo anteriormente di detta operazione l'autorità locale competente, che potrà assistervi, e se lo crede conveniente incrociare anche i suoi a quelli posti dal console; in questo caso i doppi sigilli non saranno tolti che d'accordo.

2. Stendere pure in presenza dell'autorità locale competente, ove essa creda dovervi intervenire, l'inventario della successione.

3. Far procedere, secondo l'uso del paese, alla vendita degli effetti mobiliari appartenenti alla successione, quando i detti mobili si possano col tempo deteriorare, o che il console creda utile la loro vendita agl'interessi degli eredi del defunto.

4. Amministrare o liquidare personalmente o nominare sotto la propria responsabilità un agente per amministrare e liquidare la detta successione, senza che per altra parte l'autorità locale possa intervenire in queste nuove operazioni.

Però i consoli anzidetti saranno obbligati di far annunziare la morte dei loro nazionali in uno dei giornali che si pubblichino nell'estensione del loro distretto e non potranno fare la consegna della successione e suo prodotto agli eredi legittimi e loro mandatarii, se non dopo aver fatto soddisfare tutti i debiti che il defunto avesse contratto nel paese, o fino a che sia trascorso un anno dalla data della pubblicazione della morte, senzachè riclamo alcuno sia stato presentato contro la successione.

Art. 27. I consoli rispettivi saranno incaricati esclusivamente della polizia interna dei bastimenti mercantili della loro nazione, e le autorità locali non potranno intervenirvi, a meno che i disordini sopraggiunti non siano di tal natura che conturbino la pubblica tranquillità sia in terra, sia a bordo dei bastimenti.

Però in tutto ciò che riguarda la polizia dei porti, il carico e scarico dei bastimenti, la sicurezza dei beni, delle merci ed effetti, i sudditi e cittadini dei due Stati saranno rispettivamente soggetti alle leggi e regolamenti locali.

Art. 28. I consoli rispettivi potranno far arrestare e mandare a bordo od al loro paese i marinai che fossero disertati dai bastimenti della loro nazione. A tale effetto si dirigeranno per iscritto alle autorità locali competenti, e giustificheranno coll'esibizione del registro del bastimento o ruolo dell'equipaggio, o se il bastimento anzidetto fosse partito, colla copia delle carte medesime, debitamente da loro certificate, che le persone reclamate facevano parte di detto equipaggio. Dietro questa domanda così giustificata, la consegna non potrà negarsi; sarà loro dato oltre a ciò ogni aiuto ed assistenza per la ricerca ed arresto di detti disertori, i quali saranno pure ditenuti e custoditi nelle prigioni del paese, a domanda e per conto dei consoli, fino a che questi agenti abbiano incontrato occasione di consegnarli a chi spetti, o farli partire. Ciò non ostante, se non si presentasse questa occasione entro il termine di mesi tre, dal giorno dell'arresto, i disertori saranno posti in libertà, e non potranno più venire arrestati per la stessa causa.

Art. 29. Semprechè non siansi fatte stipulazioni contrarie fra gli armatori, caricatori ed assicuratori, le avarie che i bastimenti dei due paesi abbiano sofferto in mare, viaggiando per i porti rispettivi, saranno regolate dai consoli della propria nazione, a meno che gli abitanti del paesi dove risiedono i consoli siano interessati nelle avarie, poichè in tal caso esse dovranno essere regolate dalle autorità locali, se pure non si addivenga ad amichevole componimento fra le parti.

Art. 30. Tutte le operazioni relative al salvataggio dei bastimenti Sardi naufragati od investiti sulle coste del Salvador saranno dirette dai consoli di Sardegna, e reciprocamente i consoli del Salvador dirigeranno le operazioni relative al salvamento dei bastimenti della loro nazione naufragati od investiti sulle coste degli Stati di S. M. il Re di Sardegna.

L'intervenzione delle autorità locali avrà luogo solamente per mantenere l'ordine e garantire gl'interessi delle persone impiegate al salvataggio, se sono straniere agli equipaggi naufragati; e per assicurare l'esecuzione delle disposizioni che devono osservarsi per l'entrata e la sortita delle merci salvate. In assenza e fino all'arrivo dei consoli, vice-consoli od altri agenti consolari, le autorità locali dovranno prendere le misure necessarie per la protezione degli individui e la conservazione degli effetti naufragati. Le mercanzie salvate non saranno soggette ad alcun diritto di dogana, eccettochè siano ammesse al consumo interno.

Art. 31. È formalmente convenuto fra le due Alte Parti contraenti, che indipendentemente dalle stipulazioni che precedono, gli agenti diplomatici e consolari, i sudditi e cittadini d'ogni classe, i bastimenti e le merci dell'uno dei due Stati, godranno nell'altro, di pien diritto, delle franchigie, privilegi e qualunque immunità consentite o che si consentiranno in favore della nazione più favorita, intendendosi ciò gratuitamente, se la concessione fosse gratuita, e collo stesso compenso se la concessione fosse condizionale.

Si conviene però che, parlando della nazione più favorita, la nazione Spagnuola e le Ispano-Americane non dovranno servire di termine di paragone, quand'anche si conceda loro qualche privilegio dal Salvador in materia di commercio.

Art. 32. Nel caso in cui una delle Parti contraenti giudichi essere stata violata a suo pregiudizio una qualche stipulazione del presente trattato, essa dovrà tosto dirigere all'altra Parte una esposizione dei fatti, unitamente ad una domanda di riparazione, accompagnata dai documenti e prove necessarie per stabilire la legalità della querela, e non potrà autorizzare atti di rappresaglia, nè cominciare ostilità finchè non le sia stata negata o differita arbitrariamente la chiesta riparazione.

Art. 33. Il presente trattato durerà dieci anni a partire dal giorno dello scambio delle ratifiche, e se dodici mesi prima della scadenza di detto termine nè l'una, nè l'altra Parte annunzia per mezzo di una dichiarazione uffiziale la sua intenzione di farne cessare gli effetti, il presente trattato sarà obbligatorio per un altro anno, e così successivamente finchè trascorra un anno dalla dichiarazione ufficiale suddetta.

Art. 34. Il presente trattato, composto di trentaquattro articoli, sarà ratificato, e le ratifiche si scambieranno in Torino entro il termine di mesi sei, o prima se sarà possibile.

In fede di che i plenipotenziari sovranominati lo hanno firmato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

Fatto in Torino, addì ventisette del mese di ottobre dell'anno mille ottocento sessanta.

(*L.* S.) CARUTTI. (*L.* S.) GIUSEPPE ANSALDI.

Dichiarazione.

I sottoscritti plenipotenziari di Sua Maestà il Re di Sardegna, e della Repubblica del Salvador, nel firmare il trattato d'amicizia, navigazione e commercio, per il quale sono stati autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno convenuto di fare la seguente dichiarazione, la quale rimarrà segreta, in qualità di annessa al trattato suddetto, e che avrà la stessa forza e valore che se fosse compresa nel medesimo.

Si conviene che quando nell'articolo 31 del trattato che precede, si stipula che nè la Nazione Spagnuola, nè le Ispano-Americane potranno servire di termine di paragone, quando negli altri articoli del medesimo trattato si parla della nazione più favorita, la disposizione dell'articolo suddetto non impedirà che nel caso in cui dalla Repubblica del Salvador si facesse qualche concessione particolare alla Spagna in favore dei prodotti del suolo od industria di essa, siano queste concessioni gratuite, siano in compenso di altri vantaggi ugualmente speciali in favore di prodotti dell'industria o del suolo del Salvador, gli Stati di Sua Maestà il Re di Sardegna, sia gratuitamente, sia in compenso di identiche concessioni, parteciperanno dei medesimi vantaggi.

In fede di che hanno firmato la presente dichiarazione, e vi hanno apposto il sigillo della loro armi.

Fatto in Torino addì ventisette di ottobre dell'anno mille ottocento sessanta.

(*L.* S.) CARUTTI. (*L.* S.) GIUSEPPE ANSALDI.

Noi, avendo veduto ed esaminato il qui sovrascritto trattato d'amicizia, commercio e navigazione, ed approvandolo in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettato, ratificato e confermato, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarlo e di farlo inviolabilmente osservare. In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Gran Sigillo delle nostre armi.

Dato in Torino addì 14 del mese di aprile l'anno del Signore mille ottocento sessant'uno e del Regno Nostro il decimoterzo.

VITTORIO EMANUELE.

Da parte del Re
Il Presidente del Consiglio
Ministro Segr. di Stato per gli Affari Esteri
C. CAVOUR.

Per copia conforme all'originale
Il Segr. Gen. del Ministero degli Affari Esteri
CARUTTI.

S. M., sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, in udienza del 1.o andante giugno, si è degnata di promuovere al grado di luogotenente colonnello d'artiglieria il maggiore nell'arma stessa Quaglia Giovanni Michele Zannone.

Con altro Decreto firmato nella stessa udienza ha transitato dall'arma di fanteria del Corpo dei Volontari dell'esercito nazionale all'arma d'artiglieria del Corpo dei Volontari dell'esercito medesimo, col rispettivo grado ed anzianità, gli ufficiali infra notati:

Piana Carlo, capitano;
Termanini Arturo, luogotenente;
Rampinelli Zaccaria, id.

Ed ha confermato nell'arma d'artiglieria del Corpo dei Volontari dell'esercito nazionale, col grado ed anzianità rispettivi, gli ufficiali qui sotto notati appartenenti all'artiglieria del Corpo dei Volontari dell'esercito meridionale:

Rognetta Benedetto, luogotenente;
Gentile Giacomo, id.

S. M., con Decreto 5 volgente, di moto proprio si è degnata nominare a cavalieri dell'Ordine de' Ss. Maurizio e Lazzaro:

Drione Flaminio;
Finazzi canonico teologo Giovanni.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

TORINO, 10 GIUGNO 1861

AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL DEBITO PUBBLICO DEL REGNO D'ITALIA.

S. M., sulla proposizione del ministro delle finanze, in udienza del 19 scorso maggio, si è degnata nominare a presidente della Commissione di vigilanza del Debito Pubblico dello Stato S. E. il conte Giovanni Regis, presidente capo, senatore del regno, ed a vice presidente della Commissione stessa il deputato al Parlamento nazionale sig. cav. Raffaele Busacca, in surrogazione dei signori commendatore ed avv. F. S. Vegezzi, deputato al Parlamento nazionale, e commendatore Carlo Cadorna, senatore del regno, consigliere di Stato, i quali hanno rispettivamente rinunziato alla presidenza ed alla vice presidenza di tale Commissione, rimanendone però membri; cosicchè, ad eccezione delle accennate modificazioni, la medesima trovasi, pel 1861, composta come già venne annunziato nel n.° 118 del *Giornale ufficiale del regno*, in data 14 maggio del corrente anno.

Torino, il 10 giugno 1861.

Il direttore generale TROGLIA.

Il *Giornale off. di Sicilia* ha sotto la data di Palermo 3 giugno quanto segue:

I rapporti ufficiali pervenuti al Governo dalle provincie dell'Isola sono concordi nell'assicurare che la festa dello Statuto fu nei comuni siciliani celebrata col massimo decoro e coll'ordine il più perfetto.

Le autorità ecclesiastiche prestarono il loro consenso, perchè questo grande atto commemorativo della redenzione d'un popolo fosse pure solennizzato con ringraziamento all'Altissimo, e la funzione religiosa riuscì dovunque decorosa ed affollata funzionando i vescovi delle rispettive diocesi, eccettuato monsignor vescovo di Caltanissetta, che si astenne.

S. E. il luogotenente interveniva la sera nel sito dove dovrà sorgere lo scalo della ferrovia, per apporvi la pietra fondamentale che fu benedetta da monsignor arcivescovo di Palermo; e passava quindi a presenziare l'apposizione del primo tubo del gas luce, presieduta dal duca di Verdura nella sua qualità di commissario regio rappresentante il Comune. Dovunque sul suo passaggio in mezzo ad una fitta calca S. E. il luogotenente del Re fu accolto con dimostrazioni di rispetto e simpatia.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Gli esami di concorso per i posti gratuiti vacanti nel R. Collegio Carlo Alberto per gli studenti delle provincie si apriranno il 15 del prossimo mese di luglio in quei Capoluoghi di provincia che saranno ulteriormente stabiliti per Decreto Reale da pubblicarsi nel foglio ufficiale del Regno.

I posti vacanti sono 45; cioè 35 di fondazione Regia, e 10 della fondazione Ghislieri (S. Pio V.).

I posti consistono in una pensione mensile di L. 70 per nove mesi dell'anno.

Ai posti di fondazione Regia possono concorrere per qualunque Facoltà indistintamente tutti gli studenti regnicoli delle antiche provincie dello Stato, i quali abbiano compiuto o stiano compiendo l'ultimo anno di corso liceale, oppure sieno già in corso di qualche Facoltà universitaria.

Dei posti della fondazione Ghislieri 4 sono destinati per i nativi di Bosco, 1 per quelli di Frugarolo, 2 per quelli dell'antico contado di Tortona, 2 per quelli della città di Alessandria, ed 1 per quelli della città di Vigevano. Possono aspirarvi gli studenti che hanno compito o compiono in quest'anno il corso ginnasiale, salvo che concorrano per lo studio di Belle Lettere, di Filosofia, di Storia naturale, di Scienze fisiche o chimiche, per cui bisogna aver terminato il corso liceale, od essere in via di terminarlo in quest'anno.

Gli esami di concorso non dispensano i concorrenti dal sostenere gli esami di licenza ginnasiale o liceale, nè gli esami di ammessione ai corsi universitarii, ove non li abbiano ancora subiti.

Gli studenti, la cui famiglia abbia dimora stabile nella città, ove ha sede un'Università di studi, non possono, per attendere *alle scienze ivi insegnate*, fruire del beneficio di un posto gratuito di R. fondazione, fuorchè nel caso che, per assoluta deficienza di mezzi, non possano intraprendere una carriera universitaria.

Gli esami di concorso si daranno secondo le prescrizioni stabilite dal Regolamento approvato con Regio Decreto 10 maggio 1858, inserto al n. 2844 della Raccolta degli Atti del Governo.

Per essere ammessi all'esame di concorso tutti gli aspiranti dovranno presentare al R. Provveditore della rispettiva Provincia od all'Ispettore delle scuole del proprio Circondario fra tutto il 23 prossimo giugno:

1. Una domanda scritta intieramente di proprio pugno, nella quale dichiareranno la Facoltà al cui studio intendono di applicare, ed il posto della fondazione al quale aspirano;

2. L'atto di nascita debitamente legalizzato;

3. Le carte d'ammessione dello studio del corso liceale, compresa quella dell'ultimo anno che stanno percorrendo, rivestite delle necessarie sottoscrizioni, le quali per l'anno in corso saranno limitate a tutto il mese di maggio;

4. Un certificato del Preside del Liceo o del Direttore del Ginnasio in cui compirono i due ultimi anni di corso, comprovante la loro buona condotta;

5. Un certificato di un Medico o di un Chirurgo debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante ebbe il vaiuolo, o fu vaccinato con successo, e che non è affetto d'infermità comunicabile;

6. Un ordinato della Giunta Municipale il cui contenuto sia dichiarato *vero dal Giusdicente in seguito ad informazioni prese a parte*, nel quale sia dichiarata la professione che il padre ha esercitato od esercita, il numero e la qualità delle persone che compongono la famiglia di lui, il patrimonio che il padre e la madre posseggono, accennando se in beni stabili, in capitali o fondi di commercio, in crediti iscritti o non iscritti, non meno che la somma che pagano a titolo di contribuzione.

Gli aspiranti ai posti di S. Pio V. per lo studio della facoltà di Teologia, Leggi, Medicina o Chirurgia e Matematica presenteranno gli stessi documenti, meno però le carte di ammessione del corso liceale, ove non l'abbiano ancora fatto, bastando che abbiano compiuto o stiano compiendo il corso ginnasiale.

L'aspirante che avrà studiato privatamente sotto la direzione di professori *approvati*, in luogo delle carte indicate al N. 3, presenterà un certificato di questi comprovante che egli ha terminato o sta per compiere in quest'anno il corso ginnasiale o liceale, quale si richiede pel posto al quale aspira; e quanto al certificato di cui al N. 4, dovrà ottenerlo dal Sindaco del Comune nel quale ebbe domicilio negli ultimi due anni.

Per coloro che avessero già depositato tutti o parte dei suddetti documenti alle Segreterie delle Università in occasione degli esami di ammessione o di altri esami, basterà che ne facciano la dichiarazione nella domanda al Provveditore agli studi od all'Ispettore del Circondario, al quale si presentano; avvertendo però che il certificato del Medico o Chirurgo, e l'ordinato della Giunta municipale debbono essere di data recente.

Trascorso il giorno 23 di giugno non sarà più ammessa alcuna domanda.

I posti non sono applicabili allo studio della Teologia fuorchè pei Sacerdoti, pei Chierici iniziati negli Ordini maggiori, e pei Chierici che con certificato del loro Ordinario faranno constare di aver dato prove di vocazione allo stato ecclesiastico. I laici possono essere ammessi al concorso ove facciano constare di tale vocazione; ma prima di essere ammessi a gioire del posto o della relativa pensione, dovranno vestire l'abito chiericale.

Torino, dal Ministero della Pubblica Istruzione, addì 20 maggio 1861.

Il Direttore Capo della 2.a Divisione
GARNERI.

Disposizioni concernenti gli Aspiranti al concorso per i posti gratuiti suddetti contenute nel surriferito Regolamento approvato con R. Decreto 10 maggio 1858.

2. Gli esami di concorso per i posti di regia fondazione..... si compongono di sei lavori in iscritto e di due esperimenti verbali.

3. I lavori in iscritto consistono:

1. In una composizione latina;
2. In una composizione italiana;
3. Nella soluzione di quesiti sulla Logica e Metafisica;
4. Id. sull'Etica;
5. Id. sull'Aritmetica, Algebra e Geometria;
6. Id. sulla Fisica.

Una delle composizioni di cui ai numeri 1 e 2 verserà sulla Storia.

6. I temi saranno dettati in tre giorni consecutivi secondo il numero d'ordine indicato sulla coperta in cui sono rinchiusi. Vi saranno in ciascun giorno due sedute, delle quali la prima comincierà alle ore 7 mattutine, e la seconda alle ore 2 pomerid.

Il tempo fissato per ciascuna seduta è di 4 ore, compresa la dettatura del tema.

7. È proibita ai candidati qualunque comunicazione tra loro e con persone estranee sia a voce sia in iscritto.

Essi non possono portar seco alcuno scritto o libro fuorchè i vocabolari autorizzati ad uso delle scuole.

La contravvenzione alle prescrizioni di quest'articolo sarà punita colla esclusione dal concorso.

8. Ogni concorrente porterà sopra una scheda separata il proprio nome, cognome e patria, il posto della fondazione e la facoltà cui aspira, e vi aggiungerà inoltre un'epigrafe. Questa scheda verrà quindi da lui sigillata e segnata sulla coperta colla stessa epigrafe, la quale dovrà ripetersi sopra ciascun lavoro.

I due esami verbali verseranno sulle materie dei lavori in iscritto e sui programmi degli esami di Magistero; saranno pubblici, e verranno dati ad un solo candidato per volta, sotto la presidenza del Provveditore, da tre esaminatori specialmente delegati dal Ministro. Essi avranno luogo nei giorni non festivi immediatamente susseguenti a quelli in cui si compirono i lavori in iscritto, ed in guisa che ciascun candidato non abbia a subire più d'un esame verbale al giorno.

10. Ciascuno degli esami verbali dura un'ora per ogni concorrente.

Nel primo esame un esaminatore interroga sulla letteratura, un altro sulla logica e metafisica, ed il terzo sull'aritmetica, algebra e geometria, nel secondo un esaminatore interroga sulla storia, un altro sull'etica, ed il terzo sulla fisica.

11. Ogni esaminatore interrogherà il candidato per venti minuti sopra quesiti estratti a sorte e sul tema del lavoro in iscritto. In quanto ai quesiti si atterrà alle norme rispettivamente prescritte dagli articoli 22, 23, 29, 31 e 35 del Regolamento per gli esami di Magistero approvato con Regio Decreto del 6 marzo 1856.

20. Gli aspiranti ai posti della fondazione di S. Pio V per lo studio di belle lettere, di filosofia, di scienze fi-

siche o chimiche, o di storia naturale, sosterranno gli esami di concorso nel modo prescritto agli aspiranti ai posti gratuiti di fondazione Regia.

21. Per gli aspiranti ai posti della stessa fondazione per lo studio delle altre facoltà l'esame di concorso si raggirerà soltanto sulla letteratura e sulla storia antica, e si dividerà in due prove, l' una in iscritto, e l'altra verbale.

Per la prova in iscritto i concorrenti dovranno eseguire due lavori di composizione latina ed italiana, di cui uno sulla storia.

La prova verbale durerà mezz'ora. In essa il candidato spiegherà alcuni brani d'autore che gli verranno indicati, e risponderà alle interrogazioni che gli verranno fatte sulle istituzioni di letteratura e sulla storia antica.

STATO ROMANO

Leggesi nel *Giornale di Roma* del 6:

Questa mattina è partito da Roma in temporaneo congedo S. E. il sig. marchese di Miraflores, ambasciatore di Spagna presso la S. Sede, rimanendo durante la sua assenza in qualità di inviato straordinario e ministro plenipotenziario di Sua Maestà Cattolica S. E. il signor cav. Gerardo de Souza. Per tale effetto fu questi ammesso all'udienza del Santo Padre nella mattina dello scorso lunedì 3 del corrente, in cui ebbe l'onore di presentare le lettere credenziali.

INGHILTERRA

Scrivono da Londra 6 giugno al *Moniteur Universel*:

Martedì sera il governo fu battuto alla Camera dei Comuni ad una maggioranza di 23 voti, con gran soddisfazione dei tories che trovavansi presenti. La quistione era ciò che chiamasi in Inghilterra *il caso del barone di Bode*, vecchia faccenda che verso la fine del secolo scorso fu la causa di molti torbidi nel Parlamento e fra i tribunali inglesi. Esso risale alla rivoluzione francese e forma un immenso imbroglio, di cui cercheremo dare un succinto resoconto.

Il barone di Bode reclama dal governo inglese una somma di 600,000 sterlini imputabili sulle indennità pagate nel 1815 dalla Francia all'Inghilterra per danni sofferti da sudditi inglesi durante la rivoluzione francese. Il governo inglese ricusa di far giustizia a quel reclamo pei motivi seguenti: 1. Il barone di Bode non era suddito inglese; 2. S'anco fosse stato, non era in possesso legale dei beni confiscati, e per altra parte egli non ha prodotto i suoi reclami nel termine stabilito; 3. L'ammontare delle somme pagate a quell' occasione dalla Francia fu ripartito secondo un atto del Parlamento. Il primo tra questi motivi, come può ben giudicarsi, è il più grave.

Il padre del postulante era proprietario del dominio di Saltz nella Bassa Alsazia. Per proteggere la sua proprietà, la trasferse nel 1791 a suo figlio, il reclamante odierno, ch'era nato in Inghilterra da madre inglese; alla data però della transazione questo figlio era minore, e nascon dubbii sul quesito se il trasferimento fosse fatto legalmente giusta l'antico dritto tedesco, che secondo i trattati, applicavasi a questo dominio.

Benchè nato in Inghilterra (e in Inghilterra v' ha un assioma di diritto che dice che un uomo non è un cavallo benchè nato in una scuderia), il reclamante fu allevato, e fu educato in Francia, e nessun dubbio che egli non si sarebbe considerato come francese se non gli sopravvenivano quelle disgrazie. Così il padre come il figlio eran contrarii alla rivoluzione; essi raggiunsero come realisti francesi l' esercito austriaco contro la Francia. Il loro dominio fu confiscato nel 1793 in seguito alla loro emigrazione e poscia venduto. Il reclamante entrò allora al servizio militare della Russia; alla pace del 1815 rinnovò le sue pretese in qualità di suddito inglese, ma non continuò la sua domanda in modo attivo al tempo del trattato d'indennità, e il suo reclamo non essendo stato presentato sotto forma legale allorchè la Commissione fece attribuzione del denaro ricevuto dalla Francia, il Parlamento dispose del residuo delle somme cui non aveva impiegato la Commissione.

Le sole quistioni cui giova esaminare son quelle di sapere se il barone di Bode nel 1793 era suddito della Corona d'Inghilterra, e se il trasferimento a lui fatto era valevole. Il governo inglese sostiene che il postulante trovandosi accidentalmente in Inghilterra ed essendo stato allevato come francese e il sovrano dell'Inghilterra non aveva alcun diritto alla sua fedeltà di suddito, che il trasferimento del dominio a lui fatto era fittizio, e che il governo francese aveva, giusta le sue leggi, il potere legittimo di confiscare quel dominio, come proprietà di un emigrato francese armato contro il proprio paese.

Nullameno, come vi fu un residuo non impiegato dell'indennità pagata dalla Francia, il reclamo del barone di Bode ha sempre eccitato in Inghilterra una grande simpatia. Gli è perciò che malgrado la resistenza del governo, la Camera dei Comuni ha deciso che sarebbe nominata una Commissione per esaminare di nuovo tutte le circostanze della controversia, avendo i tories votato per la Commissione come avversi al sig. Gladstone, il quale nega compiutamente la validità delle pretese del barone ed essendosi gl'Irlandesi uniti ad essi per ostilità contro il governo, senza che nè gli uni nè gli altri si prendano molto a cuore il sig. Bode e i suoi reclami.

GRECIA

Il nostro carteggio d'Atene 1 giugno, dice l'*Osservatore Triestino* ci reca alcuni particolari sugli ultimi arresti politici, di cui parlarono i dispacci telegrafici. Parlavasi della scoperta di una grande congiura che tendeva ad assalire il palazzo del Re per costringerlo a licenziare i ministri ed a convocare un'assemblea nazionale ecc. Il fatto è che la notte del 27 p., dopo un consiglio di ministri che durò 7 ore, furono arrestati e condotti a Nauplia i maggiori Bozzaris e Simbrakaki e i tenenti Makris e Klimaka. Vennero pure arrestati il giornalista Kalamidas e l' ex-ufficiale russo Bulgaris, accusati d'alto tradimento. Alla signora Mauro michalis, posta sotto la protezione del Governo russo, fu intimato lo sfratto entro 3 giorni, coll'assenso della legazione di Russia. Furono arrestati parecchi altri cittadini, e diconsi prossimi ancor 100 arresti. Tre giornalisti che dovevano essere arrestati riuscirono a sottrarsi alle ricerche del Governo. Alcuni ufficiali sospetti furono trasferiti dalla capitale nelle provincie più lontane. Il colonnello Lazzaretto, comandante d'Atene, fu nominato a governatore militare, e il generale di Hahn a comandante supremo di tutte le truppe stanziate all'Est e al confine turco. La polizia fu posta sotto gli ordini del governatore militare. — È giunto in Atene il nuovo inviato ottomano Fotiades.

TURCHIA

Leggesi nell'*Osserv. Triest.* del 6:

Abbiamo relazioni di Costantinopoli in data del 1.o corrente. Il 30 maggio fu tenuta una nuova riunione diplomatica nell'*yali* del granvisir, per occuparsi della sistemazione del Libano.

Il *J. de Constantinople* annunzia che le adunanze per discutere le proposte della Sublime Porta riguardo all'accentramento amministrativo dei Principati di Moldavia e Valachia verranno tenute a Costantinopoli.

S. E. il barone di Prokesch-Osten, i. r. internunzio, si recò ultimamente alla Sublime Porta col sig. di Weckbecker, console generale austriaco in Siria, per fare una visita al granvisir ed al ministro degli affari esteri.

Il 25 partirono per Vidino 1,800 uomini appartenenti al corpo dei *redif* di Koniah. Il 30 ne partirono altri 1,000 per l'interno della Romelia.

La Porta permise pure che venga fondata a Costantinopoli un'associazione letteraria turca, la quale pubblicherà altresì un periodico di scienze, lettere ed arti.

AMERICA

Rio Janeiro, 8 *maggio*. Al 3 maggio ebbe luogo l'apertura dell'Assemblea legislativa. Secondo l'usanza tenuta per questa cerimonia l'imperatore pronunziò, in presenza delle Camere riunite nel recinto delle adunanze del Senato, il discorso seguente:

« Augusti e degnissimi signori, rappresentanti della nazione.

Provo con tutti i Brasiliani il piacere sempre più vivo di veder radunata questa Assemblea.

La tranquillità pubblica non fu alterata. Grazie alla divina Provvidenza, la confidenza inspirata dal buon carattere dei nostri concittadini e la loro adesione alle istituzioni nazionali non fu smentita, essendo sempre prevalsi i principii di ordine pubblico, anche quando più viva era la lotta delle opinioni durante le operazioni elettorali.

La mancanza delle sussistenze cagionata dalla inclemenza della stagione, che si fece sentire su qualche punto dell'impero, afflisse soprattutto crudelmente la popolazione dei Gertoens (paese alto) della provincia di Bahia. La carità pubblica, aprendo i suoi tesori, compiè i mezzi di soccorso forniti dal governo.

Non accadde alcuna alterazione nelle nostre relazioni internazionali. Il mio governo continua a considerare come uno dei principali suoi doveri la cura di mantenerle sulle solide basi del dritto e della reciprocità degl'interessi.

Fu conchiusa con S. M. l'imperatore dei Francesi una convenzione consolare. Le ratificazioni furono scambiate a Parigi ai 9 di marzo.

Fu segnata una convenzione della stessa natura nella nostra capitale ai 26 gennaio tra l'impero e la Confederazione svizzera.

Fu conchiusa la pratica relativa ad un trattato di navigazione fluviale colla Repubblica di Venezuela, e le ratificazioni furono scambiate ai 31 luglio dell'anno scorso.

Necessità ogni giorno più urgente è il miglioramento del sistema amministrativo delle provincie e della posizione dei loro primi amministratori.

La riforma dell'amministrazione dell'esercito e della marineria, per quanto riguarda il reclutamento e la giustizia militare, merita tutta la nostra attenzione. Il naviglio richiede altresì una legge di avanzamento più conforme ai bisogni del servizio navale.

Agevolare il più presto che si possa i mezzi di comunicazione, provvedere all'acquisto di braccia utili ed alla fondazione di scuole pratiche di agricoltura ed all'incoraggiamento di quanto tende ad alimentare questo ramo principale della produzione nazionale sono interessi altamente importanti, e che meritano per fermo tutta la vostra sollecitudine.

Le rendite dello Stato sentono ancora le cause che produssero la loro diminuzione. Spero tuttavia che, recando la più scrupolosa severità nell'impiego del danaro pubblico, giungeremo, pur mantenendo intatto il credito interno ed esterno, ad equilibrare gl'introiti e le spese.

L'amministrazione imparziale della giustizia, prima necessità sociale, dev'essere la prima cura dei poteri dello Stato. È essenziale provvedere alla sorte degli ufficiali incaricati specialmente della distribuzione della giustizia, e collocarli all'altezza della loro importante missione. Per l'esecuzione fedele della legge e il savio impiego delle ricchezze nazionali il Brasile, colla protezione della Provvidenza, potrà prosperare.

Augusti e degnissimi signori, rappresentanti della nazione, confido pienamente nel vostro patriotismo, e spero nella vostra saviezza che voi darete al mio governo la più efficace cooperazione per superare le difficoltà presenti e assicurare l'ingrandimento futuro del Brasile.

La sessione è aperta.

FATTI DIVERSI

COLLEGIO DEGLI ARTIGIANELLI. — La Direzione del *Collegio degli Artigianelli* in Torino, e della *Colonia Agricola* in Moncucco invita tutti gli azionisti e benefattori dell'Opera pia all'adunanza generale, che si terrà alle ore 7 1/2 pomeridiane di mercoledì prossimo, 12 corrente, nel teatro di chimica, via di Po, N. 18, accanto a S. Francesco da Paola.

DONI. — Leggesi nel *Giornale di Medicina Militare*:

Nella riunione scientifica del 1° maggio, dell'ospedale di Torino, il sig. presidente presentava all'adunanza la pregevolissima opera anatomica del Caldani.

L'illustrissimo sig. presidente del Superiore Consiglio Sanitario Militare, commendatore Riberi, la riceveva in omaggio dal dott. Sappolini, medico della Real Casa in Milano, e ne faceva generoso dono al Gabinetto di lettura dell'ospedale militare di Torino.

Ecco la lettera che per decisione unanime dei medici presenti all'adunanza, il segretario redigeva ed il presidente delle conferenze in loro nome presentava poi all'illustre donatore.

Onorandissimo sig. presidente,

Colla splendida elargizione della rara e preziosa opera del Caldani, testè effettuata dalla S. V. eccellentissima a questo Gabinetto di lettura pei medici militari, ha provato una volta di più, che alla somma medica sapienza celebrata per tutta l'Europa, Dessa, venerando presidente, eziandio congiunge li squisitissimi pregi di una liberalità la più illuminata, unitamente all'amore il più intenso per l'istruzione e pel lustro intellettuale del Corpo sanitario militare, del quale giustamente interpreti i membri intervenuti alla conferenza scientifica in Torino del giorno primo del corrente maggio, hanno perciò per acclamazione deliberato di fare pervenire alla S. V. chiarissima, per mezzo dell'ufficio della presidenza, il loro più vivo e sentito rendimento di grazie, unitamente alla solenne protesta di serbarne affettuosa, alta, perenne ricordanza.

Il presidente delle conferenze
Cav. Ispettore Arella.
Il segretario dott. G. Roluti.

MERCATI DI TORINO. — Bollettino ebdomadario pubblicato per cura della Polizia municipale, dal giorno 3 al 9 giugno 1861.

MERCATI	QUANTITA' esposte ettol.	QUANTITA' esposte miria	PREZZI da	PREZZI a	PREZZO medio
CEREALI (1) *per ettolitro*					
Grano	1750	»	24 »	26 »	25 »
Segala	645	»	14 10	15 20	14 65
Orzo	270	»	12 »	13 »	12 50
Avena	840	»	10 40	11 40	10 90
Riso	1145	»	25 80	26 90	26 35
Meliga	2470	»	15 70	17 30	16 30
VINO *per ettolitro* (2)					
1.a qualità	1980		52 »	72 »	62 »
2.a id.			38 »	50 »	44 »
BURRO *per chilogramma*					
1.a qualità	»	1630	2 10	2 25	2 17
2.a id.			1 65	1 90	1 77
POLLAME *per caduno*					
Polli n. 9530	»	»	» 70	1 75	1 22
Capponi » 525	»	»	1 75	2 25	2 »
Oche » 30	»	»	3 50	3 75	3 62
Anitre » 2625	»	»	1 25	2 25	1 75
Galli d'India 832	»	»	3 50	4 75	4 12
PESCHERIA FRESCA *per chilo*					
Tonno e Trota	»	62	3 50	4 »	3 75
Anguilla e Tinca	»	125	1 40	1 90	1 65
Lampredo	»	»	» »	» »	» »
Barbo e Luccio (3)	»	53	1 35	1 50	1 42
Pesci minuti	»	120	» 60	» 75	» 67
ORTAGGI *per miria*					
Patate	»	1100	1 50	2 50	2 »
Rape	»	450	2 50	3 »	2 75
Cavoli	»	600	2 40	2 80	2 60
FRUTTA *per miria*					
Castagne biscotte	»	»	» »	» »	» »
Id. bianche	»	100	2 25	3 »	2 62
Ciliegie	»	1300	1 50	2 75	2 12
Mele	»	200	1 75	3 »	2 37
Albicocche	chilo	50	5 50	7 50	6 50
LEGNA *per miria*					
Quercia			» 38	» 42	» 40
Noce e Faggio	»	8931	» 35	» 40	» 37
Ontano e Pioppo			» 30	» 34	» 32
CARBONE *per miria*					
1.a qualità	»	1980	1 15	1 25	1 20
2.a id.			» 75	» 80	» 77
FORAGGI *per miria*					
Fieno	»	8000	» 90	1 »	» 95
Paglia	»	6500	» 60	» 65	» 62
PREZZI DEL PANE E DELLA CARNE					
PANE *per cadun chilo*					
Grissini			» 55	» 60	» 57
Fino			» 40	» 46	» 43
Casalingo			» 30	» 35	» 32
CARNE *per cadun chilo* (3)					
Sanato			1 20	1 50	1 35
Vitello			1 10	1 25	1 17
Bue			1 »	1 15	1 07
Moggia			» 60	» 75	» 67
Soriana			» 50	» 60	» 55
Montone			» 90	1 10	1 »
Agnello			» 75	» 95	» 85

(1) Le quantità esposte rappresentano soltanto la vendita in dettaglio, poichè il commercio all'ingrosso si fa per mezzo di campioni.

(2) Prezzo medio per ogni misura di litri 50 in uso sul mercato L. 26 50.

(3) Le quantità indicate rappresentano soltanto i generi esposti in vendita sul mercato generale in piazza Emanuele Filiberto.

(4) Al macelli municipali si vende L. 1 12 al chilo.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 11 GIUGNO 1861

La Camera dei deputati nella tornata di ieri condusse a termine la discussione dello schema di legge pel quale viene istituito il Gran Libro del Debito Pubblico del regno d' Italia; e l' approvò con voti 229 favorevoli e 7 contrari.

Indi incominciò la discussione di altro schema di legge riguardante la costruzione di una ferrovia da Livorno per Arezzo ad Ancona.

Vennero presentati quattro nuovi disegni di legge:

Uno dal ministro della guerra per assegnare una pensione vitalizia ai militari decorati dell'Ordine militare di Savoia.

E tre dal ministro dell' interno:

Per approvare alcune maggiori spese e nuove spese in aggiunta al bilancio del 1860;

Per approvare un contratto di vendita al patrimonio particolare di S. M. del podere demaniale detto del Basso Parco;

Per rimborsare parte degl' interessi dei mutui contratti dai Comuni colla Cassa dei depositi e prestiti, onde riparare ai danni delle requisizioni austriache.

Per decreto imperiale del 7 giugno, inserto nel *Moniteur Universel* del 9, il conte di Morny, deputato, è riconfermato presidente del Corpo legislativo.

Con altri decreti imperiali della stessa data sono pure riconfermati i deputati Schneider e Reveil, vice-presidenti del Corpo legislativo, e i deputati Hebert e Perrot, generale di divisione, questori del Corpo legislativo.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 10 *giugno*.

Alle solenni esequie pel conte di Cavour nella chiesa della Maddalena vi fu grande affluenza di popolo.

— Si ha da Ragusa, 9:

« Negli ultimi combattimenti la disfatta toccò ai Turchi. Derwich pascià con 4000 uomini marcia contro gl'insorti. L'avanguardia fu battuta. Le truppe sono demoralizzate. I bey respingono le concessioni contenute nel proclama di Omer pascià siccome contrarie al dogmi del Corano.

Lisbona, 9. Un proclama regio vieta che si tengano *meetings* nelle pubbliche vie.

Parlasi d'indirizzi sediziosi distribuiti alle truppe.

Borsa di Parigi del 10.

Fondi Francesi 3 0/0 — 67 65.
Id. id. 4 1/2 0/0 — 96 35.
Consolidati Inglesi 3 0/0 — 90 1/8.
Fondi Piemontesi 1849 5 0/0 — 73 50.

(Valori diversi).

Azioni del Credito mobiliare — 692.
Id. Strade ferrate Vittorio Emanuele — 377.
Id. id. Lombardo-Venete — 492.
Id. id. Romane — 228.
Id. id. Austriache — 507

Londra, 10 *giugno*.

Il *Times* annunzia che tre reggimenti di fanteria, con artiglieria e munizioni sono inviati nel Canadà per mettere al sicuro il paese dagli attacchi dei corpi irregolari.

Parigi, 10 *giugno*.

Costantinopoli, 9. La Conferenza decise venerdì scorso che il Capo del Libano sarà nominato per tre anni, e non potrà essere revocato senza previo accordo colle potenze. Spirato il termine di tre anni, la Porta dovrà mettersi d'accordo colle Potenze per le nuove misure da adottare. La Conferenza ha deciso all'unanimità che il Capo possa essere scelto indistintamente fra i sudditi cristiani del Sultano. Questi assestamenti sono definitivi.

Parigi, 11 *giugno*, *matt.*

Il *Moniteur* dichiara che a riguardo della questione americana, il governo francese si manterrà neutrale.

— Al Corpo legislativo il sig. Darimon chiede la soppressione della legge di sicurezza generale. La sua domanda è respinta.

Sono votati i bilanci dell'interno e delle finanze.

R. CAMERA DI AGRICOLTURA E DI COMMERCIO DI TORINO.

Prezzo dei Bozzoli. — Mercato del 10 giugno.

LUOGO	Qualità superiori da L.	Qualità superiori a L.	Qualità comuni da L.	Qualità comuni a L.	Qualità inferiori da L.	Qualità inferiori a L.	Quantità in miriagrammi	Prezzo medio Lire
Alba (1)	58	»	53	56	47	»	4	53 80
Alessandria	60	51	50	46	43	40	407	52 »
Asti	56	63	46	53	40	45	176	53 16
Bra (2)	50	56	45	49	»	»	23	52 38
Brescia (3)	50	63	43	48	31	37	1634	» »
Carmagnola	55	60	43	50	35	40	50	49 50
Napoli (3)	58	62	46	52	42	46	»	» »
Novara	54	63	44	53	30	43	262	43 85
Parma	46	53	38	44	23	34	23	41 28
Racconigi	50	57	40	49	32	37	305	45 82
Vercelli (4)	60	»	41	»	31	37	20	» »
Mercato delli 9 e 10.								
Novi	56	61	47	54	35	42	360	48 26
Mercato del 9.								
Prato di Toscana	56	»	53	»	50	37	79	50 84
Mercato del 7.								
Pescia (Toscana)	62	»	59	»	54	»	847	59 67
Dispacci telegrafici. — Mercato dell'11.								
Alba	57	50	53	54	42	43	31	» »
Alessandria	54	62	45	53	37	44	250	» »
Asti	53	50	49	54	48	45	1000	» »
Casale	50	59	42	48	»	»	25	» »
Lodi	55	65	45	50	30	40	200	» »
Novara	51	61	44	50	33	43	120	» »
Novi	59	66	47	54	37	45	2050	» »
Racconigi	55	62	40	54	32	39	330	» »
Torino	52	60	44	51	30	42	350	» »
Vercelli	52	63	41	51	30	40	200	» »

(1) Più miria 115 venduti a prezzi di rapporto.
(2) Più miria 15 venduti a prezzo di rapporto.
(3) Prime notizie del mercato.
(4) Manca il prezzo medio.

R. CAMERA D'AGRICOLTURA E DI COMMERCIO
11 giugno 1861 — Fondi pubblici.

1849 5 0/0. 1 genn. C. d. g. p. in c. 74 10
C. della matt. in c. 74 25, 74 20, 74 10, 74 25, 74 25, 74 25, 74 25, 74 25, 74 10, 74 10, 74 15

G. FAVALE, gerente

INTENDENZA MILITARE
IN ANCONA

AVVISO D'ASTA

Occorrendo al Laboratorio d'Artiglieria nella Piazza di Ancona, di essere provvisto di kilogrammi 75000 piombo in pani, l'Amministrazione Militare ha determinato di farne un appalto in un sol lotto, sulla base del prezzo di centesimi 60 cadun kilogr.

Si invita pertanto chiunque voglia fare un ribasso al suddetto prezzo di esibire all'Ufficio dell'Intendenza Militare di Ancona, situato in via dell'Episcopio, num. 1, una offerta suggellata e firmata, pel giorno 19 corrente mese, e la delibera sarà fatta avanti del sottoscritto funzionario, a favore di colui che avrà offerto sul prezzo suddetto un tanto per cento superiore al ribasso minimo stabilito dal ministero in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il Capitolato e gli oneri d'appalto sono visibili all'Ufficio della suddetta Intendenza.

Gli aspiranti a questo appalto per essere ammessi a presentare il loro partito dovranno depositare o viglietti della Banca Nazionale o titoli del Debito Pubblico al portatore, per un valore corrispondente al decimo dell'intero appalto; a coloro che non resteranno deliberatarii verrà subito restituito il deposito dopo finita l'asta.

Ancona, 4 giugno 1861.

L'Intendente Militare
Domenico FABBRI.

COMUNE DI GAVI

Trovasi vacante per l'anno scolastico 1861-62, la piazza di maestra di 1.a e 2.a elementare cui va annesso lo stipendio annuo di L. 600.

Le attendenti presenteranno i titoli alla segreteria civica prima del giorno 15 del p. v. luglio.

Il Sindaco DENEGRI.

REINCANTO VOLONTARIO
per causa di divisione

Sull'instanza dei signori conte Guido e cavaliere Tancredi, fratelli Avogadro Lascaris di Valdengo, ed in seguito a provvedimento di questo tribunale di circondario delli 27 maggio scorso, venne autorizzato il reincanto dello stabile che segue, al ribassato prezzo di L. 96,000.

Corpo di casa posto in questa città, via di Po, al numero civico 45, isola Sant'Antonio, distinto in mappa ai numeri 103 a 116, del piano II, fra le coerenze della via di Po, della Confraternità della SS. Annunziata, Regia Fabbrica di Tabacchi, signor conte Chiavarina e Giuseppe Merlino.

Qual casa dà il reddito brutto di L. 10,282.

Tale vendita venne dal sottoscritto notaio con apposito bando fissata pel giorno 27 corrente giugno, alle ore 9 del mattino, nel suo ufficio, posto in piazza San Carlo, numero 2, palazzo Natta, piano 2.

E verrà tale corpo di casa reincantato sul detto prezzo di L. 96,000, e sarà il medesimo deliberato all'ultimo e miglior offerente in aumento di detta somma, e sotto quelle altre condizioni risultanti da detto bando.

Torino, 6 giugno 1861.

Ghilla Giuseppe not.

MINISTERO DELLA GUERRA

Direzione Generale delle Armi Speciali

AVVISO D' ASTA

Si notifica che nel giorno 15 del corrente mese di giugno, ad un'ora pomeridiana, si procederà in Torino, e nell'Ufficio del Ministero della Guerra, avanti al Direttore Generale, all'appalto delle provviste infradesignate:

N. d'ordine progressivo	Num. d'ordine dei calcoli	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI A PROVVEDERSI	QUANTITATIVO dei lotti	QUANTITATIVO per cadun lotto	PREZZO parziale	IMPORTARE di cadun lotto	TERMINE UTILE per l'eseguimento delle provviste, decorribile dall'avviso dell'approvazione del contratto.
1	dal 557 al 562 compreso	AVANTRENI di carri da Parco	6	10	1000	10000 75	Giorni novanta
		RETROTRENI id. id. scoperti		10			
2	563 e 564	AVANTRENI di carromatti a ruotelle piene modello 1839	2	6	600	3600 »	
		RETROTRENI id. id. id.		6			
3	dal 570 al 574 compreso	CARRETTE da trincea, modello 1833	5	30	450	13500 »	
4	dal 575 al 580 compreso	BATTENTI (di quercia) e dormienti da mortai e Petrieri	6	25	12	4788 75	Giorni ottanta
		DORMIENTI (id.)		125	13 75		
		GHINDE (id.)		50	6 »		
		PALETTI (id.)		375	0 60		
		RANDELLI (id.)		250	0 28		
		TAVOLONI (id.) da Parco		250	8 70		

Tutte le suindicate provviste dovranno essere introdotte nei magazzini del Regio Arsenale in Torino.

Li calcoli e le condizioni d'appalto sono visibili presso il Ministero della Guerra (Direzione Generale), nella sala degli incanti, via dell'Ospedale, num. 32, piano secondo, e presso l'Ufficio di Direzione delle Officine di Costruzione.

Nell'interesse del servizio il Ministro ha ridotto a giorni cinque li fatali pel ribasso del ventesimo, decorribili dal mezzodì del giorno del deliberamento.

Il deliberamento seguirà lotto per lotto a favore di colui che nel suo partito suggellato e firmato avrà offerto, sul prezzo dei calcoli un ribasso di un tanto per cento maggiore del ribasso minimo stabilito dal Ministro in una scheda suggellata e deposta sul tavolo, la quale scheda verrà aperta dopo che saranno riconosciuti tutti i partiti presentati.

Gli aspiranti all'impresa per essere ammessi a presentare il loro partito dovranno depositare o Viglietti della Banca Nazionale, o titoli del Debito Pubblico al portatore per un valore corrispondente al decimo dell'ammontar del lotto o lotti su cui intendono far partito.

Torino, li 6 giugno 1861.

Per detto Ministero, Direzione Generale
Il Direttore Capo della Divisione Contratti CAV. FENOGLIO.

INCANTO
di un grandioso ed elegante palazzo ed accessorii in Torino, Borgo San Salvario.

Il 12 luglio prossimo venturo, alle ore 9 antimeridiane, si procederà avanti il notaio collegiato sottoscritto, delegato dal tribun. di circondario di Mondovì, in una delle sale del palazzo infradescritto, alla vendita ai pubblici incanti e successivo deliberamento, a favore dell'ultimo miglior offerente, di un palazzo posto in Torino, borgo e regione S. Salvario, distinto in mappa con parte del n. 99, della Sez. 47.a, fra le coerenze di una nuova via in progetto e senza nome a levante, della via Burdin a giorno, della via Saluzzo a ponente, e del viale da S. Salvario al Valentino a notte, isolato detto di San Marino, composto di tre bracci di fabbrica, con cortile e giardinetti ad aiuole, ed a parterre, il tutto cinto di muro, della complessiva superficie di circa metri quadrati 2240, di cui 1310 destinati a cortile, parterre e giardinetti come sovra.

Il detto stabile, caduto nel fallimento del signor Pietro Francesco Quaglia, viene posto all'incanto sull'instanza della massa dei suoi creditori, in persona dei signori sindaci, in seguito a giudiziale autorizzazione, sul prezzo proposto nella perizia giurata del signor ingegnere Graziano, del 3 corrente mese, di L. 65,000 e sotto l'osservanza delle altre condizioni di detta vendita, risultanti dal bando venale in data 8 corrente, formato dal notaio procedente, nel cui ufficio, via Arsenale, n. 6, potrà aversene visione in tutti i giorni e nelle ore d'ufficio.

Torino, 10 giugno 1861.

G. Teppati not. coll.

CITAZIONE.

Con atto dell'usciere Bixio, addetto al tribunale di circondario di questa città, del 7 corrente mese, sull'instanza del causidico Giuseppe Marinetti, venne citato in conformità dell'art. 61 del cod. civ., il cav. Felice Demaj, di domicilio, residenza e dimora ignoti, per comparire in via sommaria semplice, fra giorni 10, nanti il prelodato tribunale onde vedersi far luogo alla condanna di L. 1600, interessi e spese, come nella prima parte di detto atto di citazione.

Torino, 10 giugno 1861.

CITAZIONE

Con atto di citazione dell' usciere Carlo Vivalda, 6 corrente giugno, venne a mente e termini degli articoli 62 e 61 del vigente codice di procedura civile, ad instanza delli signori Francesco Rossi, Girolamo Rossi fu Agostino, Giuseppe Rossi, Giuseppe Priero, e Comp. Silvestro Calzia, e Lorenzo Calzia, tutti domiciliati in questa capitale, citata la ditta Jean Soulé Ainé di Marsiglia in detta città corrente, per comparire fra il termine di giorni 60 prossimi in via sommaria semplice nanti il tribunale di commercio in Torino sedente, per ivi vedersi dichiarata tenuta a somministrare in modo esatto e regolare la quantità d'olio convenuta, a ritirare a suo rischio, pericolo e spese li quantitativi rifiutati, a pagare li danni di tardiva spedizione, ed altri tutti derivanti da non esatto adempimento del contratto, come si lecito all'instante di provvedersi all'occorrenza la merce a maggiori spese della stessa ditta.

Torino, 7 giugno 1861.

Sticca proc.

ATTO DI NOTIFICANZA
Decreto di apertura di graduazione.

Con atti 29 maggio e 4 giugno corrente anno, dell'usciere Bernardo Benzi, addetto al tribunale del circondario di Torino, sull'instanza del procuratore capo sottoscritto, venne notificato il decreto rilasciato dall'illustrissimo signor presidente di questo tribunale di circondario, li 11 scorso maggio, alli signori Teresa Conti, vedova di Francesco Passini, Francesco Bodoira, fu Giuseppe, Guasco Giuseppe accensatore delle regie gabelle e Balma Margherita, moglie di Domenico, nata Novero, tutti quattro di residenza, domicilio e dimora incerti, per gli effetti voluti dall'art. 61 del cod. di procedura civile.

Con quale decreto venne dichiarata aperta la graduazione sul prezzo di L. 610, dei beni espropriati alla Margherita Sterpone, vedova ed erede di Giuseppe Accastelli, e venne deputato a giudice il signor cav. Tempia; ed infine vennero ingiunti tutti li creditori a produrre e depositare presso la segreteria di detto tribunale entro il termine di giorni 30 li rispettivi titoli.

Torino, 6 giugno 1861.

Gandiglio p. c.

NUOVO INCANTO.

Nel giudicio di subastazione promosso nanti questo tribunale di circondario dalla Confraternita del Suffragio, eretta nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe, rappresentata dal di lei Rettore e Presidente sig. don Giovanni Sereno, domiciliato a San Giuseppe, in odio di Buschino Cipriano fu Antonio, residente a Tavigliano, venne dietro aumento del sesto per decreto dell'ill.mo signor presidente del prefato tribunale in data 25 testè perduto maggio, fissata l'udienza dello stesso tribunale che avrà luogo alli 21 di questo mese, ora meridiana, per il nuovo incanto e successivo deliberamento dei relativi stabili ubicati in apposito bando venale in data 23 maggio precitato, autentico Milanesi segr., al prezzo ed alle condizioni in detto bando riferiti.

Biella, 4 giugno 1861.

Regis sost. Dematteis proc.

REINCANTO

Con sentenza del tribunale del circondario di Cagliari del 4 scaduto mese, essendosi deliberata al signor negoziante Pietro Marcialis per L. 15,000, la casa situata in detta città, quartiere di Stampace, contrada Jenne, numero di mappa 3927, e civici 4 e 6, descritta nel bando relativo, al n. 2, propria del signor Angelo Renoldi, e con atto del successivo giorno 14, avendo il signor Giovanni Spissu offerto l'aumento di sesto in L. 2500; si fa noto che, all'udienza pubblica del prefato tribunale del 19 corrente mese, a ore 11 di mattina, si procederà al deliberamento al maggior offerente ed ultimo oblatore, della suindicata casa, sul prezzo già ottenuto di L. 17 500. Il tributo diretto è quello di lire 47, 45. Verranno osservate le condizioni di cui nel bando 24 marzo u. s.

Cagliari, 4 giugno 1861.

P. Lai segr.

AUMENTO DI SESTO.

Il sottoscritto segretario del tribunale del circondario d'Ivrea, fa noto, che gli infradescritti stabili, situati sul territorio di Traversella, a danno del Bernardo Tibi fu Stefano, posti in subasta sulla instanza di Giacomo Gatta, domiciliato in questa città, sul prezzo da questo offerto, di L. 170 pel primo lotto, di L. 140 pel secondo, e di lire 70 pel terzo, vennero con sentenza dello stesso tribunale in data d'oggi deliberati a favore del detto Giacomo Gatta, pei prezzi sovra indicati, non essendosi presentati oblatori all'incanto; e che i fatali per farvi l'aumento del sesto o del mezzo sesto se autorizzato, scadono nel dì 19 volgente mese di giugno.

Lotto 1. Regione Cornala ossia Ossera, cascina composta di due stalle al piano terreno, e di due fenili superiormente fino al tetto, e prato, di are 51, cent. 87, in mappa col n. 1380.

Lotto 2. Ivi, stessa reg., prato e rocca, in mappa col n. 2059, di are 48, cent. 15.

Lotto 3. Ivi, costa, prato e fabbrica, in mappa ai nn. 1981 e 1997, di are 22, centiare 05.

Ivrea, 4 giugno 1861.

Gio. Fissore segr.

NUOVO INCANTO

In dipendenza dell'aumento del sesto fattosi dal signor Barbero Modesto ai prezzi di L. 100, 163 e 25, per cui vennero deliberati gli stabili descritti nei lotti 2, 3 e 4 del relativo bando 19 marzo 1861, stati subastati dal signor Speruzzola Giuseppe, in pregiudicio di Speruzzola Pietro, il presidente del tribunale di Novara fissò pel nuovo incanto il giorno 5 luglio 1861.

Novara, 8 giugno 1861.

Avv. Maderna p. c.

NUOVO INCANTO
dietro aumento di mezzo sesto.

Con atto del 28 scorso maggio, ricevuto dal segretario di questo tribunale di circondario, il signor Felice Vigna di questa città, previa la prescritta autorizzazione del tribunale, e di cui nel decreto del 21 stesso mese, fece l'aumento del mezzo sesto al prezzo di L. 53,400, per cui erano stati deliberati al signor Abram Treves, gli stabili caduti nel giudizio di cessione di beni, instituito avanti questo tribunale dal fu Giovanni Bocca fu Domenico, stati esposti all'incanto sull'instanza del signor cav. Giacomo Filippo Maraldi, maggior generale in ritiro, domiciliato in Torino, qual sindaco della massa dei creditori del medesimo ed infradescritti; ed il signor presidente del tribunale con decreto del 29 stesso maggio, per il nuovo incanto e definitivo deliberamento, fissò l'udienza del 21 corrente giugno.

Descrizione degli stabili da esporsi in vendita per via di subasta, quotati per lire 550 annue, tributo diretto verso lo Stato.

Tre distinti fabbricati, componenti un ampio cortile con terreno fabbricabile, ed una pezza prato posti in questa città, sez. Borgo Dora, reg. del Fiandro, a destra della strada provinciale di Milano, poco prima del ponte Mosca, del quantitativo di ett 1. 82, 71, distinti in mappa con parte del num. 758, fra le coerenze da tutti i lati dei beni appartenenti al civico patrimonio.

Lotto 1.

Corpo di casa col rispettivo prolungamento di fondazione, composto di quattro piani oltre il terreno, prospiciente verso la strada nazionale che conduce al ponte Mosca; altra parte di fabbricato attiguo a quello della concieria, porzione di cortile e piccolo triangolo di suolo esterno, avanti la fronte nord di detto corpo di casa.

Questo lotto è designato nel tipo generale dell'ingegnere Borella, con tinta gialla, la parte del fabbricato della concieria è indicata dalle lettere XX grandi e xx piccole, la porzione di cortile spettante a questo lotto è compresa per la dividenta X Y ed il perimetro dei fabbricati del detto *tipo*; ed ha per confine a levante il fabbricato del lotto secondo, i cortili dei lotti secondo e terzo, ed il fabbricato del lotto terzo; al mezzogiorno la strada del Fiandro; a ponente la via della Fucina, ed a tramontana in parte la strada del Mercato ed in parte il fabbricato del lotto secondo.

Lotto 2.

Corpo di fabbrica nella massima parte ad uso di filatoio, con due tettoie adiacenti, porzione di cortile ed il suolo esterno alla fabbrica che fiancheggia la strada del Mercato.

Questo secondo lotto nel tipo Borella è colorito in azzurro ed ha per confini a levante la striscia di terreno propria del 3.o lotto, e che si trova designato sul piano generale quale strada d'accesso al terzo lotto; a mezzo giorno coi cortili dei lotti 1 e 3; a ponente col cortile e fabbricato del primo lotto, ed a tramontana colla strada del Mercato.

Lotto 3.

Fabbricato ad uso di concieria, ossia la parte esistente fra le dividenti X Y del tipo Borella, e prato, porzione di cortile esistente fra la fronte nord della concieria, e fra le dividenti V P e P Q e la corrispondente porzione del muriccio di separazione fra il cortile ed il prato, più una striscia di prato aderente al muro di separazione suddetta, larga metri 5 e lunga quanto è largo quivi il prato.

Questo terzo lotto è colorito in rosso nel tipo Borella, ed ha per confini il lotto 4.o a levante, a mezzo giorno la strada del Fiandro, a ponente i fabbricati e cortili dei lotti 1 e 2, ed a tramontana il lotto 2 e per una piccola parte il fosso che fiancheggia la strada del Mercato.

Lotto 4.

Prato col rispettivo canale e muro di cinta esteso verso la strada del Mercato, fino al fosso irrigatorio che limita la proprietà della città, e verso il muriccio di separazione del cortile sino alla linea V Z parallela al medesimo, e da esso distante metri 5. Questo lotto è della superficie di metri quadrati 8523. 25, e l'area del canale e seda del muro 993, 40. Questo quarto lotto è indicato nel tipo Borella con tinta violacea, ed ha per confini a levante il suolo pubblico, a mezzogiorno la strada del Fiandro, a ponente il lotto terzo, a tramontana il fosso che fiancheggia la strada del Mercato.

Li detti beni verranno esposti all'incanto riuniti in un sol lotto sul prezzo di lire 60,016, 67, offerto come sopra dal signor Vigna, e le relative offerte in aumento, non potranno essere minori di L. 200 caduna, e sotto le condizioni apparenti dal bando venale in data d'oggi 6 corrente giugno.

Tale bando, non che le perizie Borella, e relativo tipo, sono visibili nella segreteria del tribunale, ove esistono per originale, e nello studio del sottoscritto procuratore capo, Matteo Astengo procuratore del sindaco della massa dei creditori Bocca, sito in via di Milano, casa Garda, num. 10.

Torino, 6 giugno 1861.

M. Astengo proc. capo.

TORINO. TIPOGRAFIA G. FAVALE E C.